

CAMERA DEI DEPUTATI N. 660**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURATO, BONOMI, FRANZO, TRUZZI, FINA*Annunziata il 1° luglio 1949***Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici ad affittuari
non coltivatori diretti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una legge recentemente approvata dai due rami del Parlamento ed in corso di pubblicazione, è stata concessa la proroga di un anno ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione.

Per i contratti di affitto si è voluto, in detta legge, limitare detta proroga agli affittuari coltivatori diretti e questa limitazione è stata motivata dal fatto che, avendo alcuni onorevoli colleghi richiesto la proroga anche per i contratti dei salariati fissi ed non essendo questa richiesta stata accolta, si riteneva opportuno escludere da tale beneficio anche gli affittuari conduttori.

Poiché, giorni or sono, in conseguenza della stipula di un accordo sindacale, il Governo si è impegnato a presentare al Parlamento un disegno di legge che dovrà trasformare in biennali i contratti dei salariati fissi prorogando, di fatto, per un anno i contratti suddetti e dando, così, una sistemazione anche a questo rapporto.

In tale maniera, ad eccezione dei soli affittuari conduttori, tutte le categorie agricole hanno ottenuto la immediata tutela dei propri giusti diritti mediante una proroga con la quale sono stati difesi anche e soprattutto gli interessi della produzione, evitando, nel contempo, che i benefici effetti della prossima

riforma sui contratti agrari, possano essere preventivamente frustati da una prevedibile e già iniziata pioggia di escomi.

Così stando le cose ed avendo ormai eliminata la ragione per la quale si volle rivare gli affittuari conduttori di questa giusta e indispensabile difesa, noi pensiamo che si debba, con tutta sollecitudine, rimediare ad una così palese ingiustizia.

È desiderio di tutti i produttori agricoli di veder regolamentati al più presto i patti agrari affinché ritorni nelle nostre campagne quella pace e quella concordia alle quali è, senza dubbio, intimamente legato il progresso agricolo: ma se breve può considerarsi ormai il tempo che ci separa da questa normalizzazione, non è esso abbastanza breve da garantire la integrale applicazione della riforma nel settore dell'affitto a condizione ove non lo si faccia onestamente ed immediatamente beneficiare della proroga invocata con tanta giustificata insistenza da questa categoria di autentici produttori.

È dunque per amore di giustizia che sottopoiamo all'approvazione del Parlamento questa proposta di legge, ma è anche e soprattutto per tutelare le esigenze della produzione e per garantire il pieno successo alla nostra opera riformatrice nel settore dei contratti agrari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui alle legge....., n...., si estendono, in quanto applicabili, agli affitti di fondi rustici ad affittuario non coltivatore diretto.

ART. 2.

La proroga non è ammessa, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, anche nel caso che il proprietario intenda affittare il fondo a coltivatori diretti o a cooperative tra essi costituite.

ART. 3.

La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge è attribuita alla Sezione specializzata presso i tribunali e le Corti di appello, prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, la quale, per l'esame delle controversie stesse, è composta, oltre che dal Presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, dalle organizzazioni provinciali dei locatori, e, per gli altri due, dalle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.